



# COMUNE DI VECCHIANO

Provincia di Pisa

ESEGUIBILE D'URGENZA ai sensi  
dell'art. 194 comma 4 - del Decreto  
Legislativo 18/8/2000 n. 267.

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 64 del 29/11/2013

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – MODIFICHE AL  
REGOLAMENTO COMUNALE E REVISIONE ALIQUOTE ANNO  
2013. APPROVAZIONE**

L'anno **DUEMILATREDICI (2013)** e questo di **VENTINOVE (29)** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **17,00**, nella sala consiliare "S. Pertini" sita a Vecchiano, Via Barsuglia 209, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in adunanza pubblica ed in prima convocazione, in conseguenza di determinazioni prese dal **SINDACO Sig. LUNARDI GIANCARLO** previa la trasmissione degli inviti scritti come da referto di cui agli atti a termini di legge.

N°	COGNOME E NOME	!PRE!	!ASS!	N°	COGNOME E NOME	!PRE!	!ASS!
01	ANGORI MASSIMILIANO	!	X !	10	FATTICCIONI ENZO	!	X !
02	BALDONI ANGELA	!	X !	11	LUNARDI GIANCARLO	!	X !
03	BARSOTTI LAURA	!	X !	12	MARIANETTI L. GIORGIO	!	X !
04	BIANCHI SERENA	!	X !	13	MARIANETTI MASSIMO	!	X !
05	BUSCEMI ALESSANDRA	!	X !	14	MECIANI CRISTIANO	!	X !
06	CANARINI DANIELA	!	X !	15	MEINI FEDERICO	!	X !
07	CAVALLETTI CARLO	!	X !	16	SBRAGIA GLAUCO	!	X !
08	CERRI MASSIMO	!	X !	17	SERMONTI BRUNO	!	X !
09	DEL ZOPPO LORENZO	!	X !				

Al momento dell'appello sono presenti 15 consiglieri e assenti 2

Assiste la **Dr.ssa. Tiziana Picchi**, Segretario Generale del Comune.

Il Sig. LUNARDI GIANCARLO nella sua veste di SINDACO assume la Presidenza, e constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la seduta previa designazione a **scrutatori** dei Consiglieri: **Baldoni, Cerri, Marianetti M.**

Invita, quindi, il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sugli oggetti compresi nell'ordine del giorno della presente adunanza

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

COMUNE DI VECCHIANO  
ALBO PRETORIO PROT. n. 1266  
PUBBLICATO IL 06/12/2013  
SCADENZA IL 19/12/2013  
L'INCARICATO 2013

DATO ATTO CHE DOPO L'APPELLO, DURANTE LE COMUNICAZIONI DEL SINDACO È ENTRATO IL CONSIGLIERE FATTICIONI PER CUI RISULTANO PRESENTI 16 CONSIGLIERI. RESTA ASSENTE IL CONSIGLIERE CAVALLETTI.

Sentiti:

- l'illustrazione del Sindaco;
- gli interventi dei consiglieri: Barsotti, Sbragia e Meciani
- i chiarimenti del Sindaco

**Visti:**

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 25.05.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 10.10.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state apportate modifiche al Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 09.07.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state confermate le aliquote e le detrazioni IMU 2012 anche per l'anno 2013;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 09.07.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati approvati la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013/2015, il bilancio di previsione 2013 ed il bilancio pluriennale 2013/2015;
- gli artt. 9 e 14 del D. Lgs. del 14 Marzo 2011, n. 23 recanti disposizioni in materia di Imposta municipale propria;
- l'art. 13 del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201 convertito nella Legge del 22 dicembre 2011, n. 214 che istituiva in via sperimentale l'Imposta municipale propria ed in particolare:
  - il comma 6 per il quale i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;
  - il comma 7 secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;
  - il comma 8 secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per cento;
  - il comma 9 che prevede che i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al DPR n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
  - il comma 10 secondo cui:
    - dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
    - per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché

dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00;

- i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

- il comma 13 che conferma, anche per l'IMU, la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, comma. 6, del D. Lgs. del 14 Marzo 2011, n. 23 in materia di potestà regolamentare dell'entrate degli Enti locali di cui agli artt. 52 e 59 del D. Lgs. 15 Dicembre 1997, n. 446;

- l'art. 1, comma 380 lettera a) della legge 20 Dicembre 2012, n. 228 il quale prevede che al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del D. L. 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 Dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014 e' soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del già citato art. 13 del D. L. 6 Dicembre 2011, n. 201;

- l'art. 1 lettera f) del comma 380 della legge n. 228/2012 che riserva allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del già citato D. L. 6 Dicembre 2011, n. 201, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota ordinaria dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13,;

- l'art. 1 lettera g) del comma 380 della legge n. 228/2012 che recita testualmente "i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota ordinaria dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del D. L. 6 Dicembre 2011, n. 201 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D" assicurandosi così l'extragettito derivante;

- l'art. 8 comma 1 del D. L. 31 Agosto 2013, n. 102, convertito nella Legge 28 Ottobre 2013, n. 124, con il quale è stato prorogato al 30 Novembre 2013 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2013, in vece del 30 Settembre 2013, così come previsto dall'art. 10 comma 4 quater, lettera b) numero 1) del D. L. 8 Aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni nella Legge 6 Giugno 2013, n. 64;

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296, secondo cui gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 3, comma 56 della Legge. 23 Dicembre 1996, n. 662 secondo il quale i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- l'at. 1 comma 1 lettere a), b) e c) del D. L. 21 Maggio 2013, n. 54 con il quale si sospendevano i pagamenti dovuti per IMU delle seguenti categorie di immobili:



a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R.616/1977;

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'art. 13, cc. 4, 5 e 8 del D.L. N. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011 e successive modificazioni;

- l'art. 1 del D. L. 31 Agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, nella Legge 28 Ottobre 2013, n. 124, che di fatto aboliva la prima rata dell'IMU 2013 per le fattispecie d'immobili riportate alle lettere a), b), c) del periodo precedente;

- l'art. 2 del D. L. 31 Agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, nella Legge 28 Ottobre 2013, n. 124 secondo cui:

- per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. N. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per tale fattispecie è comunque dovuta l'imposta relativa al periodo 1 Gennaio 30 Giugno 2013;

- a partire dal 1 Gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e comunque non locati;

- a partire dal 1 Luglio 2013 le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale.

- a decorrere dal 1° Gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

- a partire dal 1 Luglio 2013 non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;

- l'art. 53 comma 16 della L. 388/2000, che prevede che i regolamenti hanno efficacia retroattiva dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvati dopo l'inizio dell'esercizio purché entro il limite stabilito da norme statali per deliberare il bilancio di previsione;

**Visti in particolare:**



- l'art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che alla lettera b), prevede l'istituzione del Fondo di solidarietà comunale alimentato con una quota a carico dei Comuni; stessi;
- la proposta scaturita in data 25 Settembre 2013 di concerto tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ed il Ministro dell'interno, previo accordo con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, concernente i criteri di riparto da applicare per stabilire la partecipazione, di ogni Ente, all'alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;
- il DPCM del 10 Ottobre 2013 con cui preso atto di quanto stabilito ai due punti precedenti si è quantificato per ogni Comune l'importo della partecipazione;

#### **Considerato che:**

- la partecipazione del Comune di Vecchiano all'alimentazione del Fondo di solidarietà comunale è stata quantificata dal sopracitato DPCM in €. 1.003.813,17;
- parte dell'importo è di cui al paragrafo precedente era stato previsto nel Bilancio di previsione;
- per garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio, la parte mancante alla sopracitata partecipazione all'alimentazione del Fondo di solidarietà va reperita o con economie di spesa o con maggiori risorse;

Per quanto detto in precedenza, in previsione di un maggior gettito stimato in €. 230.000,00, è pertanto necessario aumentare l'aliquota ordinaria IMU portandola dallo 0,86% allo 0,96%, ad eccezione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D e per l'abitazione concessa dal soggetto passivo dell'imposta in comodato d'uso gratuito a parente in linea retta entro il primo grado che la utilizzi come abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, previa auto certificazione da inviare a termine di regolamento;

#### **Visto:**

- l'art. 2 bis del D. L. 31 Agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni, nella Legge 28 Ottobre 2013, n. 124, limitatamente alla seconda rata 2013 dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. N. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. N. 214/2011, e successive modificazioni, che consente di equiparare all'abitazione principale, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale; demandando ai Comuni la definizione dei relativi criteri e modalità, ivi compreso il limite calcolato ai secondo i parametri dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE);

Ritenuto opportuno avvalersi della potestà riconosciuta ai Comuni dalla norma appena citata, fissando in €. 18.000,00 il limite ISEE al quale subordinare la fruizione del beneficio;

Richiamati i contenuti della Circolare n. 3/DF, pubblicata il 18 maggio 2012, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportanti chiarimenti in merito all'imposta municipale propria;

Vista la relazione tecnica a firma del Funzionario responsabile (Allegato A) con cui si propongono alcune modifiche al regolamento comunale sull'IMU, come da testo proposto riportato nell'allegato B;

Atteso che per effetto delle previsioni normative di cui al suindicato D.L. 201/2011, dei provvedimenti di finanza pubblica intervenuti a partire dal 2010 ed al



fine di garantire il conseguimento del maggior gettito IMU, come sopra indicato, per garantire il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle attività che l'Amministrazione Comunale intende realizzare nel triennio 2013-2015, si rendono necessarie alcune modifiche delle aliquote precedentemente fissate con propria delibera n. 24 dell'11 Maggio 2012, così come modificata dalla delibera n. 60 del 10 Ottobre 2012, secondo il prospetto che segue:

<b>- Aliquota ordinaria nella misura del</b>	<b>0,96%</b>
--	--------------

ad esclusione delle fattispecie sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi per le seguenti aliquote:

1)	immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	<b>0,86%</b>
2)	Abitazione concessa dal soggetto passivo dell'imposta in comodato d'uso gratuito a parente in linea retta entro il primo grado che la utilizzi come abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9	<b>0,86%</b>
3)	Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze come sopra indicate	<b>0,40%</b>
4)	Limitatamente alla seconda rata 2013, alle abitazioni concesse dal soggetto passivo, che abbia come requisito l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore o pari ad €. 18.000,00 dell'imposta in comodato d'uso gratuito a parente in linea retta entro il primo grado che la utilizzi come abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9	<b>0,40%</b>
5)	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 n. 133	<b>0,1%</b>
6)	Unità immobiliari tenute a disposizione	<b>1,06%</b>

#### Visti:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni dal Segretario Generale Dirigente, incaricato dal Sindaco con Decreto n. 2/2013;

- il parere favorevole del Revisore dei conti, espresso ai sensi del comma 1 punto 7) lettera b) dell'art. 239 del D Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 (All C);

Visto il risultato della votazione, resa e verificata nei modi di Legge, che ha dato il seguente esito:

Presenti	16
Votanti	14
Favorevoli	12
Contrari	2 (Barsotti e Marianetti G.)
Astenuti	2 (Baldoni e Sbragia)



## DELIBERA

1) di stabilire, per le motivazioni di cui in premessa, le seguenti aliquote e detrazioni per abitazione principale, ai fini dell'Imposta Municipale Propria, a valere per l'anno 2013:

<b>- Aliquota ordinaria nella misura del</b>	<b>0,96%</b>
--	--------------

ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi per le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse:

1)	immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	<b>0,86%</b>
2)	Abitazione concessa dal soggetto passivo dell'imposta in comodato d'uso gratuito a parente in linea retta entro il primo grado che la utilizzi come abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9	<b>0,86%</b>
3)	Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze come sopra indicate	<b>0,40%</b>
4)	Limitatamente alla seconda rata 2013, alle abitazioni concesse dal soggetto passivo, che abbia come requisito l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore o pari ad €. 18.000,00 dell'imposta in comodato d'uso gratuito a parente in linea retta entro il primo grado che la utilizzi come abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9	<b>0,40%</b>
5)	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 n. 133	<b>0,1%</b>
6)	Unità immobiliari tenute a disposizione	<b>1,06%</b>

- 2) di dare atto che le aliquote disposte con la presente deliberazione si rendono necessarie sia per il mantenimento degli equilibri generali del bilancio di previsione 2013 che per garantire il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle attività che l'Amministrazione Comunale intende realizzare nel triennio 2013-2015;
- 3) di modificare ed integrare il regolamento comunale sull'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con propria delibera n. 24 dell'11.05.2012, come modificato con delibera n. 60 del 10.10.2012, come da prospetto allegato sub lett. B;
- 4) di pubblicare entro la data del 9 Dicembre 2013 sul sito istituzionale del Comune la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 8 c. 2 del D.L. 102/2013, sulla stessa deve comparire l'indicazione della data di pubblicazione pena la decadenza dell'atto;

## Successivamente il Consiglio Comunale

In ragione della necessità di accelerare le pratiche amministrative con separata votazione resa e verificata nei modi di Legge, che ha dato il seguente esito:

Presenti	16
Votanti	14
Favorevoli	12
Contrari	2 (Barsotti e Marianetti G.)
Astenuti	2 (Baldoni e Sbragia)

### DELIBERA

Di dichiarare il presente atto eseguibile d'urgenza, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Leg.vo n. 267/2000.

\*\*\*\*\*





Ufficio Gestione Entrate  
Vecchiano



SGQ Registrazione N° 206834

Pisa, lunedì 25 novembre 2013

## Relazione Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria – Comune di Vecchiano- Proposte di modifiche.

Il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria- IMU, del Comune di Vecchiano, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 dell'11.05.2012, a seguito dei primi significativi aggiornamenti normativi intervenuti, era stato oggetto di alcuni correttivi con Deliberazione di C. C. n. 60 del 10/12/2012.

Da quella data sono intervenuti numerosi provvedimenti legislativi che hanno modificato in modo consistente il regime applicativo dell'imposta: la novità più saliente è quella introdotta dall'art. 1, comma 380 della legge di stabilità 2013 che, al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'Imposta Municipale Propria di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alla lettera a) per gli anni 2013 e 2014, sopprime la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13.

Alla lettera f) del medesimo comma 380 si stabilisce che la riserva dello Stato è limitata al gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.

La successiva lettera g) prevede che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento per i medesimi immobili.

Un ulteriore importante intervento è quello di cui al Decreto Legge n. 35 dell'8 aprile 2013, in base al quale il termine per la presentazione della dichiarazione è stato unificato e fissato al 30 giugno dell'anno successivo a quello nel corso del quale il possesso ha avuto inizio o nel corso del quale sono intervenute variazioni significative determinanti una diversa applicazione dell'imposta.

Per non dimenticare i recentissimi interventi in tema di sospensione prima e soppressione poi del pagamento dell'imposta per l'abitazione principale, ad esclusione degli immobili di pregio, limitatamente alla prima rata e in tema di abolizione del pagamento per i beni merce, limitatamente alla rata di saldo.

Si sottolinea che siamo altresì in attesa di un intervento legislativo definitivo in tema di applicazione dell'IMU sulla prima casa relativamente al saldo a pochi giorni ormai della data fissata per il pagamento.

Le modifiche alla disciplina legislativa dell'imposta sono state significative e richiedono senz'altro una revisione dei diversi articoli regolamentari. In mancanza, prevale ovviamente, rispetto alla disposizione regolamentare, la legge statale.

In questa sede si è quindi deciso, vista la ancora "fluida" situazione sul fronte della definizione complessiva della norma nazionale in materia, di limitare l'intervento di modifica ai soli articoli del Regolamento che permettono, in virtù di quanto previsto dal Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, così come convertito in legge 28 ottobre 2013, n. 124, di introdurre, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale

propria, dell'equiparazione, ai fini dell'applicazione, alla abitazione principale, delle unità immobiliari e delle relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8, e A9, concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.

Il Comune di Vecchiano ha deciso di avvalersi di questa possibilità che, per trovare applicazione, deve essere esplicitamente adottata dall'Ente con Regolamento e da qui la necessità di una modifica allo stesso. La modalità di applicazione di questa agevolazione è normata dall'art. 3, comma 9 bis, che stabilisce che è, altresì, per l'anno 2013 e limitatamente alla sola rata a saldo, equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, concessa dal soggetto passivo dell'imposta in comodato d'uso gratuito a parente in linea retta entro il primo grado che la utilizzi come abitazione principale, cioè che risulti ivi residente alla data del 01/07/2013. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto, l'agevolazione in oggetto può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Ai fini dell'applicazione di tale equiparazione, è altresì richiesto, per il soggetto passivo, un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore o pari a euro 18.000. In caso di possesso dei requisiti sopra elencati, l'equiparazione in oggetto si applica limitatamente al saldo 2013; per l'acconto l'aliquota da applicare è quella di cui all'art. 6.

Oltre a questo importante intervento, il Comune di Vecchiano ha deciso anche di modificare, avvalendosi della possibilità concessa dalla normativa, l'applicazione delle aliquote di riferimento per l'anno 2013, fissando l'aliquota base nella misura dello 0,96 %, e determinando i casi di riduzione della stessa come dettagliato nell'art. 6, che viene di conseguenza modificato. In particolare, l'aliquota di base è fissata nella misura dell'0,96 % per cento del valore degli immobili come determinato ai sensi dell'articolo 5 e nella misura dell'1,06 % per le unità immobiliari tenute a disposizione. L'aliquota è ridotta allo 0,4% per cento per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo, per le pertinenze delle stesse nonché per quelle assimilate di cui all'articolo 3, commi 8 e 9 e per le loro pertinenze, di cui al comma 10, stesso articolo. L'aliquota è ridotta invece allo 0,86 % per l'acconto 2013 e allo 0,40 % per il saldo 2013 per le unità immobiliari equiparate di cui all'art. 3, comma 9 bis e per le loro pertinenze, di cui al comma 10, stesso articolo.

L'aliquota risulta fissata nello 0,86 % per le unità immobiliari in possesso di tutte le caratteristiche richieste per l'applicazione della equiparazione di cui all'art. 3, comma 9 bis, ma con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE del soggetto passivo superiore ad euro 18.000 e per le loro pertinenze, di cui al comma 10, stesso articolo. L'aliquota è altresì ridotta allo 0,86 % per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.


L'aliquota è infine fissata nello 0,1% per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

E' stato, di conseguenza, necessario modificare anche l'art. 13, in tema di comunicazioni, stabilendo che è necessario, da parte del soggetto passivo,

trasmettere comunicazione a Sepi, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, per la fruizione di tutte le aliquote ridotte introdotte con modifica dell'art. 6.

Ref. An/Do

Il Funzionario Responsabile del Tributo  
D.ssa Annalisa Dolinich



8/3



**Modifiche al  
Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria**

<u>TESTO VIGENTE:</u>	<u>PROPOSTA DI MODIFICA:</u>
<p><i>(omissis)</i></p> <p align="center"><b>Articolo 3</b></p> <p align="center"><b>Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno</b></p> <p>Per fabbricato ...</p>	<p><i>(omissis)</i></p> <p align="center"><b>Articolo 3</b></p> <p align="center"><b>Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno</b></p> <p>1. Per fabbricato ...</p>
<p><i>(omissis)</i></p> <p>9. In applicazione dell'art. 13, comma 10, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, così come modificato dal D.L. 16/2012, convertito nella Legge 26 aprile 2012, n. 44 è', altresì, assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Ai fini dell'applicazione della predetta agevolazione, per anziano si intende il soggetto che ha compiuto il settantesimo anno di età. E' inoltre assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.</p>	<p><i>(omissis)</i></p> <p>9. In applicazione dell'art. 13, comma 10, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, così come modificato dal D.L. 16/2012, convertito nella Legge 26 aprile 2012, n. 44 è', altresì, assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Ai fini dell'applicazione della predetta agevolazione, per anziano si intende il soggetto che ha compiuto il settantesimo anno di età. E' inoltre assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.</p> <p><b>9. bis In applicazione dell'art. 2-bis, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito in</b></p>




legge 28 ottobre 2013, n. 124, è, altresì, per l'anno 2013 e limitatamente alla sola seconda rata, equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, concessa dal soggetto passivo dell'imposta in comodato d'uso gratuito a parente in linea retta entro il primo grado che la utilizzi come abitazione principale, cioè che risulti ivi residente e dimorante alla data del 01/07/2013. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto, l'agevolazione in oggetto può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Ai fini dell'applicazione di tale equiparazione, è altresì richiesto, per il soggetto passivo, un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), in corso di validità, inferiore o pari a euro 18.000. In caso di possesso dei requisiti sopra elencati, l'equiparazione in oggetto si applica limitatamente alla seconda rata 2013; per l'acconto l'aliquota da applicare è quella di cui all'art. 6.

#### Articolo 6

##### Determinazione delle aliquote

1. L'aliquota di base è fissata nella misura dell'0,86% per cento del valore degli immobili come determinato ai sensi dell'articolo 5 e nella misura dell'1,06% per le unità immobiliari tenute a disposizione.

2. L'aliquota è ridotta allo 0,4% per cento per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo, per le pertinenze delle stesse nonché per quelle assimilate di cui all'articolo 3.

#### Articolo 6

##### Determinazione delle aliquote

1. L'aliquota di base è fissata nella misura ~~dell'0,86 % per cento~~ **dell'0,96 %** per cento del valore degli immobili come determinato ai sensi dell'articolo 5 e nella misura dell'1,06 % per le unità immobiliari tenute a disposizione.

2. L'aliquota è ridotta allo 0,4% ~~per cento~~ per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo, ~~per le pertinenze delle stesse nonché per quelle assimilate di cui all'articolo 3.~~ **per le unità immobiliari assimilate ed equiparate di cui all'art. 3, commi 8 e 9.**

3. L'aliquota è ridotta allo 0,1% per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

*(omissis)*

### **Articolo 13 Comunicazioni**

1. Ai fini dell'equiparazione all'abitazione principale disposta dai commi 8 e 9 dell'articolo 3 del presente regolamento, il soggetto passivo deve comunicare alla SEPi il possesso dei relativi requisiti, utilizzando l'apposito modello predisposto dalla SEPi, allegando l'eventuale documentazione non in possesso del Comune e non rinvenibile d'ufficio. La comunicazione deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno

3. L'aliquota è ridotta allo 0,86 % per la prima rata 2013 e allo 0,40 % per la seconda rata 2013 per le unità immobiliari equiparate di cui all'art. 3, comma 9 bis.

4. L'aliquota è ridotta allo 0,86 % per le unità immobiliari in possesso di tutte le caratteristiche richieste per l'applicazione della equiparazione di cui all'art. 3, comma 9 bis, ma con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE del soggetto passivo superiore ad euro 18.000.

5. L'aliquota è ridotta allo 0,86 % per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

6. L'aliquota è ridotta allo 0,1% per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

*(omissis)*

### **Articolo 13 Comunicazioni**

1. Ai fini dell'equiparazione all'abitazione principale disposta dai commi 8 ~~e 9~~, **9 e 9 bis** dell'articolo 3 del presente regolamento, nonché per la fruizione di tutte le aliquote ridotte di cui all'art. 6, il soggetto passivo deve comunicare alla SEPi il possesso dei relativi requisiti, utilizzando l'apposito modello predisposto ~~dalla SEPi~~, allegando l'eventuale documentazione non in

d'imposta di riferimento.

possesso del Comune e non rinvenibile d'ufficio. La comunicazione deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno d'imposta di riferimento.



12/13

H/h



**OGGETTO:** Parere sulla proposta di delibera avente ad oggetto "IMU Modifiche al Regolamento"

**IL REVISORE**


- Vista la proposta di deliberazione relativa alle modifiche da apportare al Regolamento IMU;
- Preso atto delle motivazioni contenute nella relazione illustrativa redatta dalla Dirigente ed allegata alla stessa proposta;
- Visto il parere favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica espressa dalla stessa Dirigente;

**ESPRIME**

**Parere Favorevole** all'adozione del provvedimento ai sensi del comma 1 lettera b) punto 7) dell'art. 239 del D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267.

Vecchiano, li 22.11.2013

**Il Revisore**





# COMUNE DI VECCHIANO

Provincia di Pisa

U.O. Segreteria e Affari Generali

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 c. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO  
18/8/2000 N. 267, COME MODIFICATO DAL D.L. 174/2012 (convertito in  
L. 213/2012)**

**SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - MODIFICHE AL  
REGOLAMENTO COMUNALE E REVISIONE ALIQUOTE ANNO 2013 -  
APPROVAZIONE**

*Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.*

V CB

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
CONTABILITÀ E FINANZE  
(Reg. Eleonora BARA)

**IL SEGRETARIO GENERALE  
Dirigente Incaricato**

(Dr.ssa Tiziana Picchi)



*Acquisita la verifica del Responsabile, si esprime parere favorevole in ordine  
alla regolarità contabile.*


**IL SEGRETARIO GENERALE  
Dirigente Incaricato**

(Dr.ssa Tiziana Picchi)




Verbale fatto e sottoscritto.

IL SINDACO  
(Giancarlo Lunardi)



IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr.ssa Tiziana Picchi)



=====  
Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data 04 DIC. 2013 e per  
15 gg. consecutivi.

Vecchiano, 04 DIC. 2013

L'INCARICATO



=====  
**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 19 DIC. 2013 al 04 DIC. 2013 e che contro la medesima non sono stati presentati reclami.

L'INCARICATO

Vecchiano, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

=====  
**ESECUTIVITA'**

DIVENUTA ESECUTIVA IL \_\_\_\_\_ AI SENSI DELL'ART. 134

COMMA 3° - DEL DEC. LEGISL. N. 267 DEL 18/08/2000.

VECCHIANO, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*